

Pregiudiziale.

Signora Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, prima che abbia inizio la trattazione del punto 5, pongo formalmente, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, una questione pregiudiziale e, in subordine, una questione sospensiva, chiedendo che il punto venga ritirato oppure rinviato a una successiva seduta.

Chiedo inoltre che il presente intervento e le risposte che saranno fornite vengano riportati integralmente nel resoconto della seduta.

La nostra richiesta non riguarda il diritto della maggioranza di criticare politicamente le dichiarazioni di un consigliere. Quel diritto non è in discussione. Sono invece in discussione la regolarità del procedimento seguito e l'uso del Consiglio comunale per esprimere una formale censura nei confronti di un suo componente.

Il primo problema riguarda l'integrazione dell'ordine del giorno.

L'articolo 26, comma 5, consente di aggiungere, dopo la convocazione, soltanto "argomenti urgenti sopravvenuti".

Il video richiamato nell'ordine del giorno è stato pubblicato il 16 settembre, mentre la convocazione del Consiglio è del 17 settembre. Il fatto, quindi, era già avvenuto e non può essere qualificato come sopravvenuto rispetto alla convocazione.

Neppure è stata indicata una concreta ragione d'urgenza che renda indispensabile votare questa censura il 24 settembre anziché consentire una trattazione nel Consiglio successivo, nel rispetto dei termini ordinari.

Il secondo problema riguarda il deposito degli atti.

L'articolo 28 prevede che, per una seduta ordinaria, gli atti siano depositati tre giorni prima dell'adunanza. Il termine ridotto a un giorno riguarda le adunanze convocate d'urgenza. Questa seduta, invece, è stata convocata espressamente come seduta ordinaria.

L'ordine del giorno è stato protocollato il 22 settembre e la sua iscrizione è stata comunicata ai consiglieri il 23 settembre, per essere discussa il 24.

Chiediamo pertanto al Segretario generale di chiarire formalmente in base a quale disposizione sia stato ritenuto rispettato il termine previsto dall'articolo 28.

Il terzo e più rilevante problema riguarda la forma pubblica della seduta.

L'ordine del giorno, pur non riportandone il nome, si riferisce in maniera inequivocabile al consigliere Saccinto. Ne richiama il video, ne riporta le

parole e propone che il Consiglio esprima un “giudizio istituzionale di censura” sulla sua condotta comunicativa.

Non è sufficiente affermare che la censura riguarderebbe soltanto la comunicazione e non la persona. Una comunicazione pubblica attribuita a un determinato consigliere costituisce evidentemente un suo comportamento.

L’articolo 32 del Regolamento stabilisce che la seduta deve tenersi in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano valutazioni sulla correttezza o sui comportamenti di persone determinate.

L’articolo 25, comma 3, stabilisce inoltre che tali argomenti debbano essere indicati distintamente nell’ordine del giorno sotto la dicitura “seduta segreta”. Questo non è avvenuto.

Anche l’articolo 48, comma 4, prevede la votazione segreta quando il Consiglio è chiamato a esprimere valutazioni sulle qualità e sui comportamenti di persone determinate.

La scelta di non indicare formalmente il nome del consigliere non elimina la sua piena identificabilità e non consente di aggirare le garanzie previste dal Regolamento.

Rileviamo inoltre che l’ordine del giorno richiama l’articolo 34 come fondamento della censura. Tale articolo, però, disciplina espressamente il comportamento dei consiglieri “nella discussione” consiliare e attribuisce al Presidente specifici poteri di richiamo durante la seduta. Non istituisce un procedimento disciplinare per dichiarazioni rese sui social e non attribuisce al Consiglio il potere di irrogare censure personali per comportamenti tenuti fuori dall’aula.

Il Consiglio può certamente discutere dei problemi della scuola, dell’apprendimento della lingua italiana, dell’inclusione, della composizione delle classi e delle risorse necessarie. Ma una cosa è discutere politicamente questi temi; altra cosa è convocare il Consiglio per sottoporre a censura la condotta di un singolo consigliere.

Per queste ragioni chiediamo:

primo, che il punto 5 venga dichiarato non trattabile nella seduta odierna e ritirato;

in subordine, che ne venga disposto il rinvio a una successiva seduta, nel rispetto dei termini regolamentari e previa corretta qualificazione della forma della seduta.

Chiediamo alla Presidente e al Segretario generale di pronunciarsi distintamente sui seguenti punti:

la sussistenza dell'urgenza e della sopravvenienza richieste dall'articolo 26;

il rispetto dei termini di deposito previsti dall'articolo 28;

l'applicazione degli articoli 25 e 32 sulla seduta segreta;

l'applicazione dell'articolo 48 sulla forma della votazione.

Non chiediamo di sottrarre alcun tema al confronto politico. Chiediamo, al contrario, che il confronto avvenga nel rispetto delle regole e delle garanzie di tutti i consiglieri, comprese quelle di chi è sottoposto a un esplicito giudizio istituzionale di censura.

Formulo pertanto la questione pregiudiziale e, in subordine, la questione sospensiva, chiedendo che siano poste in votazione prima dell'illustrazione e della discussione del punto 5, come stabilito dall'articolo 45 del Regolamento.

Consigliere Comunale
Giovanna Valentini

